

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1015

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2006

Agevolazioni in favore dei risparmiatori italiani danneggiati
dal *default* dei *bond* argentini

ONOREVOLI SENATORI. - L'emergenza economica e sociale che ha investito la sorte dei circa 450.000 risparmiatori italiani - spesso piccoli o minimi risparmiatori - che sono stati in vario modo indotti ad acquistare oltre 11 miliardi di euro di *bond* argentini fino alla stessa immediata antivigilia della dichiarazione di *default* della Repubblica argentina, richiede un intervento equitativo per agevolare il ricorso alla giustizia, ove del caso, nei confronti delle banche collocatrici e per incentivare le stesse banche a conciliare le posizioni con la clientela secondo le procedure di rito nel frattempo introdotte e consolidate nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Si tratta - si ribadisce - di un atto risarcitorio di giustizia, per quanto tardivo, da compiere nei confronti di tanti nostri connazionali provati economicamente, finanziariamente e socialmente dalla vicenda dei *bond* argentini, ormai più che maturo dopo il quinquennio di inerzia dei Governi della XIV legislatura.

Ricordiamo che i nostri intermediari bancari e finanziari hanno potuto «fare il pieno» dei proventi di negoziazione dei suddetti *bond*, non di rado però omettendo il rispetto dei criteri prudenziali stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dai relativi regolamenti attuativi della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

La possibilità che i risparmiatori coinvolti, in massima parte famiglie di lavoratori e pensionati distribuite sull'intero territorio nazionale, possano ottenere il risarcimento dei danni patiti, in assenza di effettive norme di tutela del risparmio e di procedure di indennizzo stragiudiziali, deve passare per ora

necessariamente attraverso le azioni legali che i singoli risparmiatori possono intentare nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, chiaramente in presenza di inadempimenti degli stessi rispetto alle regole di comportamento.

Inoltre l'assenza, fino ad ora, della *class action* nel nostro ordinamento fa sì che le azioni giudiziarie non possano che essere individuali, e quindi per loro natura dispendiose.

Proprio i costi alti che i risparmiatori devono sopportare per esercitare un loro diritto riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione, cioè quello di ricorrere a un giudice, nonché il pericolo della condanna al pagamento di ingenti spese legali in caso di soccombenza per liti anche non temerarie, fa poi sì che solamente una minima parte dei risparmiatori sia indotta a tutelare concretamente i propri diritti, inducendo un chiaro senso di frustrazione e di impotenza negli altri, situazione questa che costituisce un vero e proprio *vulnus* pubblico e danneggia altresì direttamente e indirettamente la credibilità e la funzionalità dei mercati finanziari.

Si rende pertanto necessario intervenire al fine di restituire ai cittadini il diritto di tutelare i propri interessi economici e finanziari, senza tuttavia che ciò possa legittimare temerarie azioni legali, e allo stesso tempo è necessario spingere consapevolmente e responsabilmente gli intermediari a trovare delle soluzioni conciliative stragiudiziali.

Possiamo affermare che il meccanismo qui delineato è effettivo ed efficace, a differenza per esempio della pura fumosità pre-elettoralistica della soluzione spacciata come indennitaria prevista dai commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006).

In merito a quest'ultimo tardivo risveglio da un loro sonno profondo, desideriamo ricordare che la maggioranza e il Governo di allora hanno sistematicamente boicottato, nell'intero corso della XIV legislatura, tutte le pur numerose iniziative dell'Ulivo tese alla protezione dei risparmiatori e degli investitori.

Si andava dalla legittimazione dell'azione giudiziaria collettiva (*class action*) all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi Cirio, Parmalat, Giacomelli e Argentina, proposte di legge entrambe approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati nel luglio 2004 ma mai calendarizzate, per indisponibilità della maggioranza e per inerzia del Governo, al Senato della Repubblica.

Si arrivava alla nostra proposta di legge per l'automatico parziale rimborso ai sottoscrittori di *bond* argentini (atto Camera n. 4703), tenuta bloccata a metà strada in Aula dalla obliqua, speciosa e pretestuosa opposizione strisciante della maggioranza, cui, sempre nel luglio 2004, si è volentieri accordato il Governo. Aggiungiamo che la medesima disposizione, sempre riproposta nel frattempo in tutte le sedi normative possibili, era risultata altrettanto sistematicamente respinta.

Anche per l'esigenza di rapidità che deriva dal rischio di incombenza di termini di prescrizione a danno dei risparmiatori che non

hanno finora agito contro gli intermediari, il presente disegno di legge esonera dal pagamento del contributo unificato i ricorsi giudiziari contro gli intermediari negozianti dei *bond* argentini nei limiti individuali di investimento di 250.000 euro, limite entro il quale viene altresì previsto un significativo credito di imposta a favore degli intermediari che sceglieranno di evitare il ricorso alle aule di giustizia, accedendo viceversa a procedure individuali o collettive di conciliazione stragiudiziale.

Come ricordato, al doveroso fine di sostenere la parte debole del rapporto fra il risparmiatore e la finanza, viene inoltre disposta la compensazione delle spese legali anche in caso di soccombenza dell'investitore, salvo il caso di riconosciuta lite temeraria.

La copertura finanziaria del provvedimento, reperita attraverso il meccanismo del recupero dei conti, depositi e rapporti «dormienti» del sistema bancario e finanziario, viene perfezionata nell'articolo 3 rispetto a quella prevista dal comma 345 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006, oltre che per le ragioni sistematiche, anche per tenere conto delle puntuali e condivisibili osservazioni dell'11 aprile 2006 del Consiglio di Stato.

Conseguentemente, il presente disegno di legge prevede l'abrogazione dei già richiamati commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le disposizioni della presente legge si applicano alle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, che alla data della dichiarazione del *default* erano in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina o da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».

2. I risparmiatori di cui al comma 1 possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione, da parte delle banche collocatrici, di quanto investito, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.

3. In caso di soccombenza dei risparmiatori il giudice dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.

4. Nel caso di risparmiatori che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni della presente legge si applicano alla differenza fra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello degli strumenti finanziari ricevuti in scambio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi risarcitori aventi ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun risparmiatore.

Art. 2.

1. Le somme erogate dalle banche collocatrici al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o collettiva, i risparmiatori di cui all'articolo 1, danno diritto ad un credito di imposta per la banca pari al 15 per cento dell'importo corrisposto a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun risparmiatore, di 250.000 euro. Alle predette procedure di conciliazione si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si provvede mediante istituzione di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti, depositi e rapporti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede in ogni caso che:

a) la mancata movimentazione, ad iniziativa del cliente o di terzi, si sia protratta per almeno 15 anni, incluso il periodo eventualmente trascorso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'intestatario, ovvero ai suoi aventi causa, sia inviata una comunicazione scritta,

con avviso di ricevimento, con almeno centottanta giorni di preavviso;

c) venga attribuita agli intestatari ed ai loro aventi causa la facoltà di rientrare in ogni momento in possesso dei conti, dei depositi e dei rapporti, al netto delle spese documentate e degli interessi eventualmente maturati dal momento della definizione di «dormienza».

Art. 4.

1. I commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

